

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2956

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ENRICO TESTA, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI,
LORENZETTI PASQUALE, MELILLA, ZAGATTI, BARGONE**

Trasferimento del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente

Presentata il 22 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente abolizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha accentuato l'urgenza di una riforma e di una ricollocazione del Corpo forestale dello Stato. Inoltre, recenti normative, come la legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Corpo il compito di difesa del patrimonio naturalistico italiano, e la legge 6 dicembre 1991, n. 394, che gli affida la sorveglianza delle aree protette, hanno ulteriormente orientato le competenze e le attività del Corpo forestale dello Stato verso la conservazione della natura.

L'utilità del Corpo forestale — in passato per il governo del patrimonio forestale e montano, oggi, più in generale, per la conservazione della natura — appare incontestabile. Il Corpo è una struttura qualificata, la cui formazione ha subito

positive modifiche negli ultimi anni, portando la sua cultura da un approccio produttivistico ad una consapevolezza della necessità di salvaguardia degli ecosistemi. Inoltre, il Corpo è efficacemente organizzato sul territorio, con circa 9.000 uomini ed una forte ed efficiente dotazione di mezzi e strutture.

A questo, va aggiunto che le associazioni ambientaliste hanno più volte espresso grandi preoccupazioni circa l'attuazione della legge quadro sulle aree protette. La citata legge n. 394 del 1991 è di fatto inattuata, anche perché i fondi per la sua attuazione sono stati impiegati in larga parte per studi e ricerche che gli ambientalisti e la comunità scientifica hanno ravvisato non utili e soprattutto non innovativi rispetto alle conoscenze esistenti e agli studi pregressi. Lo stesso

può dirsi per la parte del piano triennale dell'ambiente investita per le aree protette.

Inoltre, in recenti dibattiti, promossi dalle stesse associazioni ambientaliste, si è chiesto vivamente il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente, anche al fine di supplire alle carenze e alle insufficienze gestionali del servizio conservazione della natura dello stesso Ministero dell'ambiente.

Al di là dell'emergenza legata alla legge sulle aree protette, vi sono poi tutti gli altri compiti istituzionali del Corpo,

non meno importanti e non meno significativi per la salvaguardia dell'ambiente.

La presente proposta di legge, recependo le indicazioni provenienti non solo dagli ambientalisti ma anche dalle forze sociali, culturali e sindacali operanti a contatto o all'interno del Corpo forestale dello Stato, ha lo scopo di trasferire il Corpo alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente, costituendo peraltro una vera e propria amministrazione periferica diffusa e radicata sul territorio, di cui attualmente il Ministero dell'ambiente è privo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Corpo Forestale dello Stato, mantenendo la sua unitarietà e il suo stato giuridico di Corpo di polizia ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, è trasferito presso il Ministero dell'ambiente, alla diretta dipendenza funzionale del Ministro.

2. È altresì trasferita al Ministero dell'ambiente la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che conserva le competenze e le funzioni svolte presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché l'attuale assetto organizzativo.

ART. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, collabora con le regioni, per mezzo di apposite convenzioni o stipulando con le stesse accordi di programma, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente, per particolari esigenze organizzative, gestionali e funzionali, può assegnare al Corpo forestale dello Stato specifiche mansioni non necessariamente previste tra le sue competenze istituzionali e riguardanti anche altri servizi del Ministero dell'ambiente.

ART. 4.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti

Commissioni parlamentari, si provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disporre i trasferimenti dei beni mobili e immobili, a dettare le norme necessarie alla funzionalità e alla operatività del Corpo, ad integrarne le funzioni istituzionali con eventuali competenze di carattere ambientale, nonché a definire l'articolazione regionale del Corpo stesso al fine di renderne l'attività più aderente alle diverse, concrete realtà naturalistiche ed ambientali e dare attuazione agli articoli 21 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

ART. 5.

1. I dipendenti che prestano servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato e della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste mantengono presso il Ministero dell'ambiente il trattamento economico e giuridico, le qualifiche funzionali, l'anzianità e l'inquadramento raggiunti ed ogni altro diritto e prerogativa acquisiti.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.